TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 84

Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati

L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarita' di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantita' degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea. Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall'articolo 89, comma 2. (35)

Versione in vigore dal 20 marzo 2010, non più in vigore dal 24 settembre 2016 · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	III — Disciplina dei mercati
Titolo	II-bis — Disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione accentrata
Capo	IV — Gestione accentrata di strumenti finanziari
Sezione	I — Gestione accentrata in regime di dematerializzazione

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(35) Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 nel disporre (con l'art. 2, comma 1) la sostituzione del Titolo II della Parte III non prevede piu' l'art. 84.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-84-rilevazioni-e-comunicazioni-inerenti-agli-strumenti-finanziari/versione/35

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it